



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio I
Codice sito: 4.1./2010/10

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0003553 P-2.17.4.1
del 27/07/2010



4970529

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Lazio
Coordinatore Commissione Affari istituzionali

All'Assessore della Regione Emilia-Romagna
Coordinatore vicario commissione affari
istituzionali

All'Assessore della Regione Lombardia
Coordinatore Commissione Affari finanziari

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore vicario Commissione Affari
finanziari

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

Al Ministro delle riforme per il federalismo
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Al Ministro dell'economia e delle finanze
-Gabinetto
-Dipartimento RGS

Al Ministro per la semplificazione normativa
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Al Ministro per i rapporti con le Regioni
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Al Ministro per le politiche europee
-Gabinetto
-Ufficio legislativo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Alla Segreteria della Conferenza stato-città ed
autonomie locali

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
LORO SEDI

Oggetto: schema di decreto legislativo recante : "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale".

Facendo seguito alla nota prot. n. CSR 0003352 del 16 luglio 2010, con la quale è stato trasmesso il provvedimento indicato in oggetto, si invia il parere del Comune di Roma, pervenuto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della riunione tecnica convocata per il giorno 28 luglio p.v.

Si rende noto che il provvedimento sarà disponibile sul sito: www.unificata.it.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

**Ordine del giorno n. 81
del 19 luglio 2010**

Il Consiglio Comunale di Roma, riunito per l'esame del parere da esprimere al Governo in merito al decreto legislativo su Roma Capitale, esaminato il dibattito emerso nella competente Commissione Speciale, apprezzata la volontà del Governo del Paese di indicare una speciale soluzione ai problemi della Capitale d'Italia, a cui seguirà la discussione sui successivi decreti attuativi previsti con la riforma stabilita dalla legge 42/2009, esprime il proprio parere favorevole subordinato agli emendamenti proposti e impegna il Sindaco a farsene portavoce presso il Governo e le Commissioni Parlamentari competenti nell'esame del decreto legislativo su Roma Capitale.

| TESTO DECRETO LEGISLATIVO | TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Articolo 1 Oggetto</p> <p>1. Il presente decreto reca disposizioni fondamentali dell'ordinamento di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e ss.mm.</p> <p>2. Le norme di cui al presente decreto costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dell'Ente e possono essere modificate, derogate o abrogate dalle leggi dello Stato solo espressamente.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 1 Oggetto</p> <p>1. Il presente decreto reca disposizioni fondamentali dell'ordinamento di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e ss.mm.</p> <p>2. Le norme di cui al presente decreto costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dell'Ente e possono essere modificate, derogate o abrogate dalle leggi dello Stato solo espressamente.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 2 Organi di Governo di Roma Capitale</p> <p>1. Sono organi di governo di Roma Capitale l'Assemblea capitolina, la Giunta capitolina ed il Sindaco</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 2 Organi di Governo di Roma Capitale</p> <p>1. Sono organi di governo di Roma Capitale l'Assemblea capitolina, la Giunta capitolina e il Sindaco</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 3 Assemblea Capitolina</p> <p>1. L'Assemblea capitolina è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.</p> <p>2. L'Assemblea capitolina è composta dal Sindaco di Roma capitale e da quarantotto Consiglieri</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 3 Assemblea Capitolina</p> <p>1. L'Assemblea capitolina è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.</p> <p>2. L'Assemblea capitolina, che rappresenta una popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti, è composta dal Sindaco di Roma Capitale e da un numero di sessanta Consiglieri.</p> |

3. L'Assemblea capitolina è presieduta da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta, con votazione a scrutinio segreto. Al Presidente sono attribuiti i poteri previsti dallo Statuto e dal Regolamento dell'Assemblea, che disciplinano altresì l'esercizio delle funzioni vicarie. La revoca della carica di Presidente è ammessa nei soli casi di gravi violazioni di legge, dello statuto e del regolamento dell'assemblea, che ne disciplina altresì le relative procedure.

4. L'Assemblea capitolina disciplina con propri regolamenti l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma capitale, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 24.

5. L'assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, approva lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Lo statuto disciplina, nei limiti stabiliti dalla legge, i municipi di Roma capitale, quali circoscrizioni di decentramento, in numero non superiore a dodici.

6. Lo Statuto è deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati. Lo Statuto è pubblicato nelle forme e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed è inserito nella raccolta ufficiale degli statuti del Ministero dell'Interno. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

7. Lo Statuto stabilisce i casi di decadenza dei Consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute ed alle relative votazioni dell'Assemblea

3. L'Assemblea capitolina è presieduta da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta, con votazione a scrutinio segreto. Al Presidente sono attribuiti i poteri previsti dallo Statuto e dal Regolamento dell'assemblea. La revoca della carica di Presidente è ammessa nei soli casi di gravi violazioni di legge, dello Statuto e del Regolamento dell'Assemblea, che ne disciplina altresì le relative procedure.

4. L'Assemblea capitolina disciplina con propri regolamenti l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma capitale, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 24.

5. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, approva lo Statuto di Roma Capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Lo statuto disciplina, nei limiti stabiliti dalla legge, i municipi di Roma Capitale quali circoscrizioni di decentramento, **individuandone il numero, comunque inferiore a quello attuale, in modo da garantire l'efficace ed efficiente espletamento delle funzioni di loro competenza, nonché una conseguente riduzione dei costi**

6. Lo Statuto è deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene due volte, **in altrettante sedute consiliari**, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati. Lo statuto è pubblicato nelle forme e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed è inserito nella raccolta ufficiale degli statuti del ministero dell'Interno. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

7. **Lo Statuto stabilisce i casi di decadenza dei Consiglieri per la non giustificata assenza dalle sedute dell'Assemblea capitolina.**

capitolina.

8. Lo Statuto ed i Regolamenti di cui al comma 4 prevedono e disciplinano forme di monitoraggio e controllo, finalizzate a garantire, nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, il rispetto degli standard e degli obiettivi di servizio definiti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 nonché l'efficace tutela dei diritti dei cittadini.

Articolo 4 Sindaco e Giunta Capitolina

1. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione di Roma Capitale, nell'ambito del cui territorio esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti quale rappresentante della comunità locale e quale ufficiale di Governo.

2. Il Sindaco di Roma Capitale partecipa alle riunioni del Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma Capitale, in conformità di quanto previsto dall'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La Giunta capitolina è composta dal Sindaco di Roma Capitale, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori pari ad un quarto dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina assegnati.

4. Il Sindaco di Roma Capitale nomina i componenti della Giunta capitolina, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione all'Assemblea capitolina nella prima seduta successiva alla elezione. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione all'Assemblea.

8. Lo Statuto ed i Regolamenti di cui al comma 4 prevedono e disciplinano forme di monitoraggio e controllo, finalizzate a garantire, nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, il rispetto degli standard e degli obiettivi di servizio definiti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 nonché l'efficace tutela dei diritti dei cittadini.

9. Lo Statuto prevede strumenti di partecipazione e consultazione, anche permanenti, li disciplina e li assiste al fine di promuovere il confronto tra l'amministrazione di Roma Capitale e i cittadini.

Articolo 4 Sindaco e Giunta Capitolina

1. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione di Roma Capitale, nell'ambito del cui territorio esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti quale rappresentante della comunità locale e quale Ufficiale di Governo.

2. Il Sindaco di Roma Capitale partecipa alle riunioni del Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma Capitale, in conformità di quanto previsto dall'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La Giunta capitolina è composta dal Sindaco di Roma Capitale, che la presiede, e da un numero massimo di **quindici** Assessori.

4. Il Sindaco di Roma Capitale nomina **entro il limite massimo di cui al comma precedente** i componenti della Giunta capitolina, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione all'Assemblea capitolina nella prima seduta successiva alla **nomina**. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione all'Assemblea.

5. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea capitolina, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dell'Assemblea. La nomina ad Assessore comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere dell'Assemblea capitolina e la sostituzione con un supplente, individuato nel candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione e non comporta pregiudizio dei diritti di elettorato passivo del Consigliere supplente.

6. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo di Roma Capitale. Essa compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge all'Assemblea capitolina e che non ricadono nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o dagli organi di decentramento.

7. La Giunta disciplina, con propri regolamenti e in conformità allo statuto l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, in relazione all'esercizio delle funzioni conferite con gli appositi decreti legislativi.

8. Il voto dell'Assemblea capitolina contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

9. Il Sindaco cessa in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, la Giunta decade e si procede allo scioglimento dell'Assemblea capitolina, con contestuale nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

5. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea capitolina, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dell'Assemblea. La nomina ad Assessore comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere dell'Assemblea capitolina e la sostituzione con un supplente, individuato nel candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione e non comporta pregiudizio dei diritti di elettorato passivo del Consigliere supplente.

6. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo di Roma Capitale. Essa compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge all'Assemblea capitolina e che non ricadono nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o dagli organi di decentramento.

7. Lo Statuto in relazione all'esercizio delle funzioni conferite a Roma Capitale con gli appositi decreti legislativi, stabilisce i criteri per l'adozione da parte della Giunta di propri regolamenti in merito all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità .

8. Il voto dell'Assemblea capitolina contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

9. Il Sindaco cessa in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, la Giunta decade e si procede allo scioglimento dell'Assemblea capitolina, con contestuale nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

Al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge o la puntuale attuazione delle linee programmatiche del mandato, il Sindaco può richiedere che le relative proposte di deliberazione siano sottoposte all'esame ed al voto dell'Assemblea capitolina con procedura d'urgenza, secondo le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento dell'Assemblea

Articolo 5

Status degli amministratori di Roma Capitale

1. Sono amministratori di Roma Capitale il Sindaco, gli Assessori componenti della Giunta ed i Consiglieri dell'Assemblea capitolina.
2. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri dell'Assemblea capitolina si applicano, in materia di permessi e licenze da fruire per l'espletamento del mandato, le disposizioni del presente decreto. In nessun caso, comunque, gli oneri a carico dell'Ente per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun amministratore, l'importo pari alla indennità di rispettiva spettanza.
3. Gli amministratori di Roma Capitale che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

10. Al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge, o di evitare che l'omessa adozione di atti fondamentali di competenza dell'Assemblea capitolina possa recare grave pregiudizio alla regolarità ed al buon andamento dell'azione amministrativa, il Sindaco può richiedere che le relative proposte di deliberazione siano sottoposte all'esame ed al voto dell'Assemblea capitolina con procedura d'urgenza, secondo le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento dell'Assemblea.

Articolo 5

Status degli amministratori di Roma Capitale

1. Sono amministratori di Roma Capitale il Sindaco, gli Assessori componenti della Giunta ed i Consiglieri dell'Assemblea capitolina, nonché i componenti degli organi dei Municipi.
2. Ai Consiglieri dell'Assemblea capitolina ed ai Consiglieri Municipali, si applicano, in materia di permessi e licenze da fruire per l'espletamento del mandato, le disposizioni di legge. In nessun caso, comunque, gli oneri a carico dell'Ente per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono annualmente superare, per ciascun Consigliere, l'importo pari all'ammontare, rispettivamente, dell'indennità e dei gettoni di presenza percepiti nell'anno. Restano altresì integralmente a carico dell'amministrazione di Roma Capitale i contributi assistenziali, previdenziali, figurativi e assicurativi.
3. Il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea capitolina, gli Assessori componenti della Giunta capitolina ed i Presidenti dei Municipi hanno diritto di percepire una indennità di funzione determinata con decreto del Ministro dell'Interno, su proposta dell'Assemblea capitolina. I predetti amministratori che siano lavoratori dipendenti sono collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

4. Il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea capitolina e gli Assessori componenti della Giunta hanno diritto di percepire una indennità di funzione secondo le disposizioni del presente decreto. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

5. I Consiglieri dell'Assemblea Capitolina hanno diritto di percepire una indennità di funzione, determinata con decreto del Ministero dell'Interno in una quota parte dell'indennità del Sindaco, fissata dal medesimo decreto. La misura della predetta indennità tiene conto della complessità e specificità delle funzioni conferite a Roma Capitale, anche in considerazione della particolare rilevanza demografica dell'Ente. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Il Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea capitolina prevede l'applicazione di detrazioni dell'indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute della stessa.

6. L'Amministrazione capitolina prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri dell'Assemblea capitolina che siano collocati in aspettativa non retribuita. Per gli stessi amministratori che non siano lavoratori dipendenti, l'amministrazione capitolina provvede a versare, al medesimo titolo, una cifra forfettaria annuale, da conferire per quote mensili alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data di conferimento dell'incarico, determinata secondo i criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

4. L'Amministrazione capitolina prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali, assicurativi e figurativi ai rispettivi istituti per il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea capitolina, gli Assessori componenti della Giunta capitolina ed i Presidenti dei Municipi. Per gli stessi amministratori che non siano lavoratori dipendenti, l'Amministrazione capitolina provvede a versare, al medesimo titolo, una cifra forfettaria annuale, da conferire per quote mensili alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data di conferimento dell'incarico, determinata secondo i criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

5. I Consiglieri dell'Assemblea capitolina hanno diritto di percepire una indennità di funzione, determinata con decreto del Ministro dell'Interno su proposta dell'Assemblea capitolina. La misura della predetta indennità tiene conto della complessità e specificità delle funzioni conferite a Roma Capitale, anche in considerazione della particolare rilevanza demografica e territoriale dell'Ente, nonché degli effetti previdenziali, assistenziali, assicurativi e figurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti che siano collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita conseguenti all'assunzione della carica di consigliere dell'Assemblea capitolina. Il Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea capitolina prevede l'applicazione per i Consiglieri di detrazioni dell'indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute della stessa.

6. I Consiglieri dei Municipi hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni Consiliari, il cui importo è determinato con decreto del Ministro dell'Interno su proposta dell'Assemblea capitolina. In nessun caso comunque, l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il Presidente del Municipio.

Articolo 6

~~Clausola di invarianza finanziaria~~

~~1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.~~

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, agli organi di Roma Capitale ed i loro componenti si applicano le disposizioni previste con riferimento ai comuni dalla parte prima del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e da ogni altra disposizione di legge.

2. Nelle more dell'approvazione dello Statuto di Roma Capitale e del Regolamento dell'Assemblea capitolina continuano altresì ad applicarsi le disposizioni dello Statuto del Comune di Roma e del Regolamento del Consiglio Comunale di Roma in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto

3. Fino alla prima elezione dell'Assemblea capitolina successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei suoi membri resta fissato in sessanta oltre il Sindaco.

4. Fino all'approvazione dello Statuto di Roma capitale e del Regolamento dell'Assemblea capitolina, il Sindaco richieda l'approvazione in via d'urgenza di una proposta di deliberazione, la Giunta, tenendo conto dei documenti presentati nel corso della discussione, può riformulare il testo originario. La proposta della Giunta, posta prioritariamente in votazione, ove approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, determina la decadenza di ogni altro documento.

Articolo 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, agli organi di Roma Capitale ed i loro componenti si applicano le disposizioni previste con riferimento ai comuni dalla parte prima del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e da ogni altra disposizione di legge.

2. Nelle more dell'approvazione dello Statuto di Roma Capitale e del Regolamento dell'Assemblea capitolina continuano altresì ad applicarsi le disposizioni dello Statuto del Comune di Roma e del Regolamento del Consiglio Comunale di Roma in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto

1. **ABROGATO**

2. **ABROGATO**

Il suesposto ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio Comunale all'unanimità, con 56 voti favorevoli, nella seduta del 19 luglio 2010.